

# SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

## Regione Lombardia – Linee Guida 2025

Con il decreto 1817/2025 del 13 febbraio 2025, la Regione Lombardia ha aggiornato le **Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia**, precedentemente emanate con il Decreto 5408/2012 del 19 giugno.

Il documento recepisce le recenti evoluzioni normative (in primis il D.Lgs. 44/2020) e i progressi scientifici maturati negli ultimi 10 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il documento si rivolge ad una platea estesa di operatori della prevenzione, pubblici e privati: medici competenti, ATS, datori di lavoro, RSPP, RLS e, naturalmente, ai lavoratori del comparto edile lombardo. Il suo obiettivo è offrire indirizzi chiari e aggiornati per affrontare, con rigore scientifico e responsabilità, un tema centrale come la salute nei luoghi di lavoro ad alta complessità come i cantieri.

Il settore edile, storicamente esposto ad un elevato rischio infortunistico e con un'incidenza significativa di patologie professionali, richiede un approccio sempre più mirato e specialistico nella gestione della sorveglianza sanitaria.

Ricordiamo che la sorveglianza sanitaria non è solo un obbligo del medico competente, ma anche una responsabilità diretta del datore di lavoro. Trascurare questo obbligo può portare a sanzioni molto severe, fino ad arrivare – nei casi più gravi – all'arresto.

Proprio per questo è fondamentale dotarsi di strumenti pratici ed efficienti che aiutino a gestire correttamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa

Nelle premesse delle linee guida si legge che il programma di sorveglianza sanitaria proposto non rappresenta un protocollo rigido, bensì uno strumento dinamico da adattare alle specificità dei singoli contesti operativi.

Lo scopo particolare è quello di fornire al **medico competente**, in funzione dei rischi specifici propri del cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l'efficacia e l'efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.

In particolare, viene valorizzata sia la funzione della **visita medica preventiva**, finalizzata ad escludere controindicazioni per lo svolgimento della mansione, sia quella delle visite periodiche, fondamentali per il monitoraggio costante delle condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al medico competente.

Il giudizio di idoneità da parte del medico competente non si limita ad un mero adempimento formale, ma rappresenta un atto di responsabilità complesso che implica la conoscenza degli stili di vita, delle scelte individuali e della percezione soggettiva del rischio da parte del lavoratore.

Nei contesti ad alto rischio come i cantieri, infatti, l'espressione dell'idoneità psicofisica assume una valenza fondamentale, anche in relazione alle problematiche di reinserimento lavorativo in presenza di limitazioni.

Un'intera sezione è dedicata agli **“esami integrativi”** per i lavoratori esposti ad **amianto, silice e IPA** (idrocarburi policiclici aromatici: addetti alla stesura di guaine bituminose, asphaltatori, altri esposti) e alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono **attività in quota in sospensione su funi**.

Utili indicazioni sono fornite anche in materia di **“accertamenti sanitari a richiesta del lavoratore”** nei casi di cambio di mansione del lavoratore, ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute, accertamenti sanitari a fine rapporto di lavoro e gli adempimenti per i lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare del settore edile che svolgono attività a rischio come i lavoratori dipendenti.